SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 1967

(46ª seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Discussione, in sede redigente, e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 510, 525
BERLINGIERI, *relatore* 510
GRASSI 524
MONNI 521
PACE 522, 524
PAFUNDI 524
PINNA 524

« Ordinamento della professione di biologo » **(2028)** (*D'iniziativa del deputato Quaranta*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione, in sede redigente, e trasmissione all'Assemblea):**

PRESIDENTE 525, 526, 527
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 526
MORVIDI 525, 527
VENTURI, *relatore* 525

« Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 503, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici » **(2088) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 538, 539
CAROLI, *relatore* 538
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 539
MONNI 539

« Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro » **(2123)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 543, 545, 546
GULLO 544, 545
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 546
MONNI 545
PACE 544, 545

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture » **(2124)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 539, 540
CAROLI, *relatore* 540
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 540
MONNI 540

« Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » **(2125)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag* 541, 543
CAROLI, *relatore* 541
GRASSI 542
GULLO 542
KUNTZE 542
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 542
MONNI 542
SAILIS 541

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Grassi, Gullo, Kuntze, Mongelli, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Rendina, Sailis, Tomassini e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento il senatore Lami Starnuti è sostituito dal senatore Canziani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

R E N D I N A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Il disegno di legge n. 1516, presentato al Senato il 12 gennaio 1966 dal Guardasigilli onorevole Reale, ha per oggetto il nuovo ordinamento penitenziario, cioè le nuove norme che disciplinano le modalità della esecuzione delle misure detentive, e le nuove disposizioni che regolamentano la prevenzione della delinquenza minorile.

Si potrebbe, preliminarmente, obiettare che il disegno di legge sia forse prematuro, non essendosi ancora promulgata la riforma del codice penale e del codice di procedura penale, ai quali l'ordinamento penitenziario è connesso per i vincoli di strumentalità e di dipendenza dall'ordinamento penale. Alla eventuale obiezione, risponde la relazione che accompagna il disegno di legge governativo, con i seguenti motivi:

1) Il primo è che incide nella coscienza democratica e nel clima di un rinnovato rapporto fra la Autorità dello Stato ed il cittadino il precetto di che all'articolo 27 della Carta costituzionale: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

Tenuto conto che il fine principale della pena è l'espiazione, attraverso la quale si conseguono l'emenda e la riadattabilità sociale, la caratteristica del precetto costituzionale è l'umanizzazione della pena, la quale fa considerare il reo sempre come umana creatura, meritevole di umana considerazione.

L'onorevole professor Giovanni Leone (Trattato di Diritto Processuale Penale, Volume 3, pagina 507) ha incisivamente scritto: « Non si tradisce il fine afflittivo della pena, che consiste nella sola privazione della libertà, se nella esecuzione si tende amorevole la mano al condannato, in cui riluce sempre la fiammella del divino, che lo può far risalire dal profondo dell'abisso morale allo splendore del pentimento e della risurrezione spirituale. Sarà tanto più benemerito e cristianamente ispirato lo Stato, quanto più saprà conciliare l'indefettibile esigenza morale della espiazione con il dovere di recupero morale del reo ». Tutto ciò risponde pienamente alla filosofia cristiana, secondo la quale la pena non è vendetta ma, come diceva il Pontefice Pio XII, è medicina, risanatrice, che si fornisce nel triste istituto carcerario, che molti paragonano all'ospe-

dale. Sicchè come non è possibile pensare ad un ospedale senza medici specializzati e senza medicine idonee al trattamento delle varie malattie e dei vari malati, così occorrono per i reclusi trattamenti specifici in rapporto alle varie specie di reato, ed in rapporto alle specifiche diverse personalità dei rei. Mai vendetta, non persecuzione nemica ed odiosa della società verso coloro che sono caduti nella colpa, ma giustizia e riparazione verso la società stessa, che è stata offesa nell'ordinamento delle sue leggi. Non dunque reprimere ma redimere attraverso la pena, sicchè l'espiazione costituisca la cura della coscienza errata e la sofferenza sia veramente razionale, quale conseguenza della colpa, ma in modo che l'uomo curi la causa della stessa sofferenza, liberando dal peccato la propria interiorità, prima di liberarsi dalle sbarre del carcere.

Impostato così il problema, resta abbandonata tutta la vecchia sistematica la quale riteneva che la semplice reclusione e l'isolamento dalla società valessero a migliorare il reo. Viceversa tutta l'esperienza criminologica e penitenziaria ci dimostra che tutto ciò è vano, e che l'uomo nell'isolamento può peggiorare.

Riguardo alla umanizzazione della pena, notevoli innovazioni sono gradualmente intervenute.

Nella circolare del 1° agosto 1951 del guardasigilli onorevole Zoli era scritto: « La Amministrazione penitenziaria, di fronte alle impellenti necessità di un miglioramento della vita carceraria ha attuato di fatto ed in via di esperimento alcune modifiche al trattamento dei detenuti ed esse si sono dimostrate talmente soddisfacenti per le migliorate condizioni di vita di questi ultimi, che inducono a perseverare nella via intrapresa ».

Successivamente, il guardasigilli onorevole De Pietro con la circolare del 24 febbraio 1954 ribadiva che « la pena pur dovendo tendere, giusta il precetto costituzionale, alla rieducazione del condannato, non può essere privata, secondo la legge ed il comune sentimento, del carattere afflittivo. È perciò inevitabile che arrechi sofferenze per le limitazioni che apporta alla libertà di circolazione, del lavoro e di soddisfare come l'uomo libero le varie esigenze di ordine materiale e spirituale. Il senso di umanità, che non deve venire mai meno e che deve anzi indurre sempre a vedere in coloro che stanno espiando una pena non dei reprobi meritevoli di rimprovero e di disprezzo, ma dei fratelli meritevoli di comprensione, non può però giustificare colpevoli tolleranze e rilassatezze nella disciplina. L'umanità più sensibile ben può e deve conciliarsi con la esigenza insopprimibile che l'ordine carcerario sia rigorosamente osservato. Quindi, fermo il principio fondamentale del magistero penale che la pena è espiazione ed emenda ad un tempo; al conseguimento di queste due finalità deve tendere l'opera di coloro che sono preposti all'esecuzione penale. Inoltre, il ministro della giustizia, onorevole Gonella, con circolare del 10 dicembre 1958, dava disposizioni sulla ricostituzione dei Consigli di patronato.

Infine, lo stesso guardasigilli onorevole Gonella, in data 19 luglio 1967, presentava alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2393 relativo all'ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile, che costituiva, come quello odierno, una radicale revisione del sistema penitenziario e della prevenzione minorile.

2) Il secondo motivo della attuale proposta di riforma si riconnette, come è scritto nella relazione ministeriale, al grande sviluppo che hanno avuto le scienze penalistiche, biologiche, psichiatriche, psicologiche, sociali e criminologiche, che hanno determinato profonde sperimentazioni nel settore penitenziario ed in quello della difesa dal delitto, sicchè si è avuto l'orientamento che l'esecuzione delle misure detentive si debba ispirare a nuovi indirizzi tendenti al recupero sociale.

Nell'attuale momento soprattutto la scienza criminologica ha preso l'indirizzo clinico ed applicativo e si interessa all'esame degli internati nei reclusori, nei quali è possibile sperimentare i metodi per individuare e combattere le tendenze criminali. E le discipline biologiche e psicologiche forniscono le cognizioni indispensabili per rendersi conto delle anomalie che compaiono nei di-

versi soggetti ed incidono nella loro personalità. Ed inoltre le discipline sociologiche spiegano alcune situazioni particolari che influenzano interi gruppi, suscitando nei singoli individui tipiche reazioni che li spingono al delitto. In un convegno di criminologia tenuto a Roma nell'aprile 1958 è stata rilevata l'esigenza che gli studi di diritto penale si accostino sempre più a quelli criminologici, affinchè essi siano indirizzati a finalità di profilassi sociale efficace.

E gli studiosi hanno da tempo rivolto la propria attenzione alle funzioni ed alle finalità delle misure penali, esaminandole nella fase dell'esecuzione, cogliendo nei penitenziari nuovi dati di esperienza. Tutto ciò porta a conoscere i bisogni dei detenuti ed i loro problemi psicologici che ne turbano l'esistenza.

Inoltre, si è ritenuto necessario affrontare sollecitamente il delicato problema della prevenzione del disadattamento minorile. Invero l'azione dello Stato nei confronti dei minorenni non deve esplicarsi solo quando l'irregolarità della loro condotta sia già sboccata nel delitto, ma deve avvertire in tempo i sintomi del loro disadattamento alla vita sociale e svolgere una pronta ed efficace opera di prevenzione, adottando misure rieducative. Lo Stato deve intervenire con prontezza mediante opera di prevenzione tempestiva, accertando le tendenze minorili socialmente pericolose e raffrenandole, corregendole e indirizzandole verso le vie del bene.

Pertanto, è scritto nella relazione ministeriale: « Siffatti princìpi umanitari e scientifici non postulano necessariamente una riforma delle leggi penali poichè esse possono tradursi nella pratica penitenziaria in maniera autonoma, senza infrangere i precisi limiti che dette leggi determinano ». E la cura dell'organizzazione delle misure rieducative dei minori di condotta irregolare è rimasta affidata alla Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena, la quale in merito dedica attività e mezzi, che in fondo rientrano nell'ampio genere di cui fanno parte anche quelli concernenti l'esecuzione delle misure penali e di prevenzione nei confronti degli adulti. Pertanto è sembrato opportuno collegare anche formalmente le norme sulla rieducazione con l'ordinamento penitenziario.

Riguardo ai criteri tecnico-legislativi della proposta riforma, il disegno di legge intende che il detenuto tragga ogni possibile utilità per una evoluzione della sua personalità in senso anticriminale, in un sistema in cui sia contemperato l'impiego dei mezzi e delle tecniche con un integrale rispetto della personalità umana. Pertanto sono posti in rilievo l'osservazione della personalità del reo, l'individualizzazione del trattamento secondo le indicazioni dell'osservazione, e l'impiego di personale specializzato.

La relazione ministeriale puntualizza che nel rielaborare il testo della riforma si è tenuto conto delle proposte formulate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle carceri, del parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, dei voti espressi nei più importanti convegni di studio, e delle osservazioni fatte da parlamentari nel corso di dibattiti, dei rilievi formulati dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati e di talune proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Il disegno di legge in esame sul nuovo ordinamento penitenziario ha inteso dare piena osservanza non soltanto al già citato articolo 27 della nostra Costituzione, ma anche alle « Regole minime » approvate nel primo Congresso di difesa sociale dell'ONU, secondo le quali è sufficiente pena l'isolamento dalla società libera, al quale si aggiungono le restrizioni imposte dalla comunità penitenziaria, con la applicazione di specifici trattamenti che valgano ad allontanare i colpevoli dal pericolo di ricadere nel delitto.

Qui ritengo sottolineare la nuova espressione di « trattamento penitenziario », usata dalla proposta governativa, e che concettualmente è diversa da quella omonima usata nel regolamento del 1931, la quale indicava le regole cui i detenuti dovevano conformare il loro comportamento.

Oggi l'espressione « trattamento » indica il complesso delle attività strumentali, da adottare e da utilizzare ai fini della rieducazione, e dirette a risolvere ed a superare i problemi che hanno dato occasione al di-

sadattamento sociale, inteso come non accettazione delle regole della vita o come difficoltà ad adattarvisi.

Invero, la sola segregazione non può assurgere a valore di trattamento, ma ha valore educativo se accompagnata dalla valorizzazione di quelle forze positive della personalità, le quali devono costituire la base per la riconquista e la acquisizione di attitudini sociali. Ma tale trattamento non deve prescindere dalle limitazioni della detenzione.

Pertanto il detenuto deve essere indotto ad accettare la sua condizione penitenziaria con tutte le conseguenze afflittive, e ad accettare le esigenze e le limitazioni della custodia per i migliori fini rieducativi. Però la custodia non deve essere ostile, nè costituire imposizione, ma deve essere attuata con l'intento di concorrere alle finalità del trattamento stesso, e quindi della educazione alla libertà. E ciò anche per il doveroso rispetto alla personalità umana, per cui non è lecito aggredire incondizionatamente l'organismo fisico o la struttura psichica della persona. La custodia deve abituare alla obbedienza.

Il professor Carnelutti ha scritto (Principii del procedimento penale, pagina 330): « Il regime della espiazione può essere chiamato il principio della obbedienza. Poichè il reato è un fatto di disobbedienza, il condannato deve essere educato ad obbedire. Il regolamento penitenziario è una fitta trama di doveri, tra i quali emergono l'obbligo della istruzione, del lavoro e del silenzio ». Più propriamente, il trinomio basilare per il raggiungimento dell'emenda e del recupero del reo è: la religione, l'istruzione, il lavoro. Cioè la elevazione spirituale; la elevazione intellettuale; l'elevazione umana e sociale attraverso il lavoro.

L'istruzione è considerata mezzo per l'affrancamento dello spirito dalla servitù della ignoranza e dell'istinto, e come possibilità di inserimento nella collettività. È stabilita l'obbligatorietà dell'istruzione primaria per i detenuti analfabeti, mentre a favore di quelli di età inferiore ai 25 anni, e cioè per gli adulti è stabilito che deve essere dato particolare sviluppo all'istruzione sia scolastica, sia professionale, perchè così sarà consentito loro di apprendere un'arte od un mestiere qualificato in maniera da poter trovare un posto adatto al momento del rientro in società.

Il lavoro è considerato mezzo efficace di rieducazione e di recupero sociale.

L'articolo 61 assicura il lavoro a tutti, e dispone che esso non ha carattere afflittivo, ma è rivolto alla produzione di beni o servizi, è remunerato e deve contribuire ad acquisire o a sviluppare l'abitudine al lavoro ed una qualificazione professionale, tenendo conto delle attitudini particolari e delle loro precedenti attività.

Inoltre gli addetti al lavoro fruiscono della tutela assicurativa e previdenziale, nonchè del riposo festivo, con durata lavorativa non superiore alle ore 8 giornaliere.

Infine la relazione ministeriale precisa che la religione è considerata come potente mezzo di elevazione morale, e quindi come importantissimo fattore di rieducazione. È garentita libertà in materia di credenze religiose e si favorisce la libera formazione religiosa, la quale dà all'uomo forza morale nella lotta contro l'insorgenza degli istinti, e maggiore consapevolezza nella assimilazione di quei valori spirituali che sono a base di una salda personalità morale. Va aggiunto che alle finalità rieducative debbano essere rivolte anche le attività ricreative, le manifestazioni sportive, artistiche e culturali.

Particolare rilievo è dato al mantenimento dei rapporti dei detenuti col mondo esterno, sotto un duplice aspetto: quello affettivo, che si concreta nei frequenti colloqui e nella frequente corrispondenza con i congiunti e con altre persone legate da affetto o da amicizia; e quello informativo e istruttivo, che si realizza mediante la lettura della stampa di informazione e l'audizione e la visione di programmi radiofonici e televisivi di attualità. E ciò affinchè i detenuti non si sentano avulsi dal corpo sociale e siano pronti a rientrare senza disagi nella convivenza sociale.

È stato detto che non basta indicare agli uomini la via del bene e della giustizia. Il problema delicato è di dare la mano agli uomini colpevoli perchè possano, con la

lentezza dei loro passi appesantiti dal male, percorrere detta via.

La società ha il dovere, per motivi attinenti alla stessa difesa della collettività, di punire colui che violi i precetti regolanti la convivenza sociale, ma ha altresì il dovere di fornire al reo tutti i mezzi per riabilitarsi, per rientrare cioè a far parte della società stessa, quale elemento attivo e costruttivo.

L'altra importante innovazione di questo disegno di legge è l'interessamento per le vittime del delitto, sia favorendo la disposizione del colpevole al risarcimento, sia soccorrendo ed assistendo le vittime.

A ciò provvedono: l'articolo 105, secondo comma, che dispone il versamento alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto della quota di tre decimi dell'intera mercede degli imputatti e dei condannati; l'articolo 125, quarto comma, il quale concede al direttore dell'istituto la valutazione se il condannato che aspiri alla liberazione condizionale, si sia spontaneamente adoperato in rapporto alle sue possibilità, per risarcire il danno cagionato o per alleviare le condizioni delle vittime del delitto; l'articolo 135, che istituisce presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto; gli articoli 136 e 140 che istituiscono i Consigli di aiuto sociale (ex Consigli di patronato), i quali portano soccorso alle vittime del delitto con la concessione di sussidi in denaro o in materia, e provvedono all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

Riguardo all'individualizzazione del trattamento penitenziario ed all'osservazione dei detenuti e degli internati, il disegno di legge in esame ricorda che ogni uomo ha delle sue caratteristiche peculiari che lo differenziano da ogni altro; che ha avuto esperienze, educazione diverse da altri individui; che ha avuto dei bisogni propri personali, e delle risorse anche proprie. L'aiuto che si dà ad una persona si differenzia da quello che si dà alle altre, poichè essa ha lineamenti propri e un proprio particolare modo di reagire a problemi e difficoltà. Invero, ogni individuo è unico. Sicchè non esistono problemi in astratto, ma determinate persone con dei particolari problemi, e ciascuna sente il proprio problema in maniera differente.

Ciò vale anche per i gruppi, poichè ogni gruppo differisce da un altro, pure se abbia in comune qualche caratteristica, e vale per la comunità, diversificate tra loro.

Pertanto il criterio della individualizzazione è completato da quello della differenziazione del trattamento e della rieducazione.

Tuttavia è ravvisata la necessità di trattare gli individui riuniti in gruppi perchè la più efficiente rieducazione richiede la possibilità di saggiare le reazioni di ciascun soggetto di fronte ai vari problemi posti dalla vita in collettività. Ed è stato ritenuto buon criterio di procedere ai raggruppamenti in relazione alle caratteristiche della personalità, in modo che il trattamento comune possa dare migliori risultati, tenendo differenziato il trattamento in relazione alle caratteristiche comuni dei soggetti raggruppati nei vari istituti.

Tale individuazione del trattamento fonda sulla premessa della osservazione della personalità di ciascun soggetto.

Tale osservazione, indirizzata a conoscere la reale consistenza delle strutture e dei meccanismi dell'individuo, domina la giustizia penale, dalla fase dell'accertamento della responsabilità a quella del reinserimento sociale del detenuto. Giova l'indicazione della esatta misura delle capacità di ciascun soggetto e delle sue carenze, la cui valutazione deve guidare coloro che lo devono condurre al recupero sociale. L'osservazione della personalità indica un complesso di tecniche indirizzate a cogliere le caratteristiche differenziali di ciascuna persona

Esso, per l'articolo 68, è compiuta all'inizio della esecuzione e proseguita nel corso di essa, e per ciascun soggetto è stabilito un programma di trattamento in base ai risultati della osservazione stessa.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, a norma dell'articolo 69, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati

gli sviluppi del trattamento praticato ed i suoi risultati.

L'osservazione della personalità dei minorenni imputati, a norma dell'articolo 73, accerta le condizioni soggettive in relazione all'imputabilità, alla pericolosità, al disadattamento, per l'eventuale applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, per la concessione dei benefici di legge, per la successiva adozione delle misure di rieducazione o di protezione. Infine, nelle indagini individuali, dovrà essere tenuta in conto quella del comportamento della vita precedente e di quella carceraria; quella medica per le deficienze organiche ed i mali patologici; quella psicologica, caratterizzante il temperamento, l'intelligenza e la volontà; quella psichiatrica per cogliere le tare ed i disturbi delle facoltà psichiche; quella sociologica.

Una particolare regolamentazione è disposta per gli imputati in stato di custodia preventiva, per i quali non può essere sancito un trattamento rieducativo e quello particolarmente previsto per i condannati. A volte la custodia preventiva comporta lunghi periodi di carcerazione, sicchè ai danni di forzata inattività può essere ovviato con l'obbligatorietà al lavoro, anche in ossequio agli articoli 1 e 4 della Costituzione. Essi, a norma dell'articolo 71, non sono soggetti all'osservazione scientifica della personalità; nè subire restrizioni che non siano strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza ed ordine degli istituti; nè hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme.

Qui avverto la necessità di osservare quanto segue: se, come è detto nella relazione ministeriale, ogni deterioramento della personalità degli imputati deve essere evitato durante la carcerazione preventiva, non so davvero spiegarmi come ciò possa concretamente avvenire, quando la convivenza promiscua, in molte carceri, e di imputati e di condannati, molti dei quali incalliti nel male e rotti a tutti i vizi, è causa malefica di umiliazione, di pervertimento e proprio di deterioramento della personalità degli imputati, considerati incolpevoli dall'articolo 27, secondo comma, della nostra Costituzione.

Ritengo che apposite norme debbano regolamentare le particolari modalità di vita degli imputati durante la carcerazione preventiva, cercando di tenerli lontani da pericolose convivenze.

Con gli articoli 86 e 87 è regolamentata l'attività assistenziale in favore delle famiglie dei detenuti ed in favore dei dimessi dal carcere.

Lo Stato ha il compito di preservare e tutelare l'ordine e la pace nella vita sociale, ed allorquando questi siano violati, insorge la reazione della legge che commina la pena contro il trasgressore. Ma la società con ciò solo non ha assolto compiutamente al suo compito, poichè deve essere capace di promuovere il bene anche nei confronti del reo per ricostituirne la personalità e perchè anche egli possa dare alla comunità sociale il proprio contributo, come insegna l'Enciclica *Pacem in terris*. Pertanto è un dovere assistere le famiglie dei carcerati ed i dimessi dal carcere, avviandoli all'onestà, assistendoli, incoraggiandoli nell'avviamento al lavoro. È necessario che siano istituite ed incoraggiate apposite opere per l'assistenza e per la ricerca del lavoro in favore dei liberati dal carcere, e per l'assistenza alle loro famiglie, al fine altamente sociale e cristiano di mantenere quanto più possibile unito ed integro il nucleo familiare, che deve essere tutelato e protetto con solidale e generosa umanità.

Dette Opere varranno a rendere più efficace l'attività assistenziale ed a superare ogni diffidenza ed ogni prevenzione verso i colpevoli liberati.

Il Pontefice Pio XII insegnò: « occorre credere al bene che si trova in altri ed avere fiducia in loro. La diffidenza inaridisce ogni seme di bontà ed innalzando un muro di cupa segregazione tra i cuori impedisce lo stabilirsi di rapporti amichevoli ».

Essi non hanno posto di lavoro, anzi ne sono respinti, e spesso sono costretti a ricorrere ad illeciti espedienti, ricadendo facilmente nel delitto.

E se non fosse possibile trovare per loro una immediata occupazione, gioverebbe avviarli ad appositi centri di qualificazione operaia, fornendo intanto i mezzi durante l'attesa nel trovare lavoro.

Gli enti, di cui all'articolo 86, e le opere di assistenza postcarceraria dovrebbero essere potenziati e sorretti e sovvenzionati con congrui contributi perchè essi sono meritevoli di ogni sostegno morale e materiale, poichè è dovere della società e dei buoni di curvarsi con carità cristiana verso coloro che gemono per risollevarli con umana pietà.

L'insegnamento autorevole ed illuminato di Papa Giovanni XXIII (Enciclica *Pacem in terris*) fu: « In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è " persona ", soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono dalla sua stessa natura e che perciò sono inviolabili ed universali. Tutti gli esseri umani e tutti i corpi intermedi sono tenuti a portare il loro specifico contributo alla attuazione del bene comune ».

Quanto agli Organi assistenziali previsti nel presente disegno di legge, sono istituiti nelle sedi degli uffici di sorveglianza Centri di servizio sociale per adulti, che dipendono dall'Amministrazione penitenziaria. Essi svolgono le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, e per la concessione della liberazione condizionale; prestano l'opera per il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive; e prestano opera di consulenza in ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e postpenitenziario.

Inoltre, esiste il Consiglio di patronato di cui all'articolo 149 del codice penale, che assume la denominazione di « Consiglio di aiuto sociale ». Esso, oltre alle attribuzioni previste dal citato articolo, provvede al soccorso ed all'assistenza alle vittime del delitto. Ha personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia. Esso è costituito nel capoluogo di ciascun circondario, ed il Presidente è il Procuratore della Repubblica. Di esso fanno parte il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni o altro magistrato da lui designato, un rappresentante del Prefetto, il sindaco o un suo delegato, il questore o un suo delegato, il medico provinciale, il dirigente dell'Ufficio provinciale del lavoro, un rappresentante della Federazione provinciale dell'ONMI, un rappresentante dell'Ordinario diocesano, i direttori degli istituti penitenziari del circondario, e sei componenti nominati dal Procuratore della Repubblica fra i rappresentanti degli enti od associazioni assistenziali, nonchè fra persone notoriamente benemerite nel campo dell'assistenza.

Il Consiglio di aiuto sociale svolge le attività assistenziali elencate nell'articolo 137. Inoltre, presso ogni Consiglio di aiuto sociale è istituito il Comitato per l'occupazione degli assistiti dal detto Consiglio al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dal carcere. Tale Comitato è composto come indicato dall'articolo 138.

Per ultimo, l'Amministrazione penitenziaria può nominare assistenti volontari: cioè può autorizzare persone benemerite nel campo dell'assistenza e dell'educazione a visitare gli istituti penitenziari per il miglior sostegno morale dei detenuti, per la cura dei rapporti con i loro familiari e per il futuro reinserimento nella vita sociale, e anche possono cooperare nelle attività culturali e ricreative e nell'assistenza ai dimessi ed alle loro famiglie.

Innovazioni profonde l'attuale disegno di legge propone per la semilibertà, le licenze, i permessi, la liberazione anticipata, la liberazione condizionale, la remissione del debito.

La semilibertà è regolata dall'articolo 120. Il soggetto, pur conservando la condizione giuridica di detenuto a tutti gli effetti, gli è consentito, con particolari modalità, di trascorrere parte della giornata all'esterno, con abiti civili, e con l'obbligo di rientrare in ora prestabilita. È questa una prova del contatto con la vita esterna, consentito soltanto per partecipare ad attività di lavoro o di istruzione. Il beneficio è concesso dal magistrato di sorveglianza, e l'applicazione è affidata soltanto ad alcuni istituti con preparato personale, e può essere concesso ai condannati a pene detentive di durata non inferiore ai 3 anni, ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola, della casa

di lavoro e del riformatorio giudiziario, e solo a coloro che abbiano dimostrato buon risultato del trattamento rieducativo praticato.

Inoltre, in favore degli ammessi alla semilibertà, l'articolo 121 faculta il magistrato di sorveglianza a concedere licenze a titolo di premio di durata nel complesso non superiore a giorni 30. Il successivo articolo 122 prevede la concessione di licenze ai sottoposti a misure di sicurezza detentive, ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola, della casa di lavoro e del riformatorio giudiziario per gravi esigenze personali o familiari da parte del magistrato di sorveglianza.

Riguardo alla liberazione anticipata di cui all'articolo 123 essa consiste in un abbuono di pena fino ad un massimo di giorni 10 per ciascun semestre di pena detentiva scontata in favore dei condannati a pena detentiva superiore ai 2 anni e che abbia dato evidenti prove di rieducazione,

Il beneficio è concesso dal magistrato di sorveglianza, che ne dà comunicazione al Pubblico Ministero o al Pretore a seconda di chi abbia emesso il provvedimento in esecuzione.

Ai condannati all'ergastolo la disposizione dell'articolo 124 concede, in favore di coloro che abbiano dato evidenti prove di rieducazione, per ciascun semestre di pena detentiva scontata, la riduzione fino ad un massimo di giorni 10 sul limite della pena previsto dall'articolo 176 codice penale per l'ammissione alla liberazione condizionale.

Riguardo alla liberazione condizionale provvede l'articolo 125, il quale faculta il magistrato di sorveglianza a dichiarare inammissibile la proposta con decreto, su istanza del condannato e previo parere del direttore dell'istituto. Altrimenti la inoltra al Ministero. Ritengo che ciò innovi sugli articoli 176 del codice penale e 43 delle disposizioni assistenziali e previdenziali e sembra eccessivo che il giudice decida con decreto inoppugnabile.

Infine l'articolo 127 sancisce che il debito conseguente alle obbligazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 145 del codice penale possa essere rimesso nella misura massima della metà del suo ammontare nei confronti dei condannati che si siano distinti per condotta esemplare.

Il beneficio è concesso dal magistrato di sorveglianza all'atto della dimissione, su proposta del Direttore. La proposta di tale beneficio è apprezzabile ma va esaminato se essa non costituisca innovazione rispetto all'articolo 145 del codice penale.

Gli Organi dell'Autorità giudiziaria nella esecuzione penitenziaria sono il magistrato di sorveglianza, il Procuratore della Repubblica e il Procuratore generale della Repubblica. I poteri di questi due ultimi organi giudiziari si esplicano in funzione di mera vigilanza che non incide sul trattamento vero e proprio (articoli 128 e 129). In proposito vi sarebbe da osservare se questi articoli non innovino in relazione all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Viceversa di particolare rilievo è l'istituto del giudice di sorveglianza regolato dagli articoli 130 e 131. Essi prevedono la costituzione di appositi uffici di sorveglianza nelle sedi indicate, con l'assegnazione di congrui organici di magistrati, di funzionari di Cancelleria e di personale esecutivo subalterno. I compiti dei magistrati di sorveglianza sono indicati specificatamente nell'articoo 131, e detti magistrati non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. Desidero qui fare una sommessa osservazione — se sia prudente o meno che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza siano inoppugnabili.

Per quanto riguarda il personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, esso è regolamentato dall'articolo 141, che prevede gli Educatori con le attribuzioni di cui all'articolo 149; gli Assistenti sociali con le attribuzioni di cui all'articolo 148; dall'articolo 142 che prevede le attribuzioni degli Ispettori generali, degli Ispettori tecnici, degli Ispettori distrettuali e dell'Ispettore dei cappellani; dall'articolo 143 che indica le attribuzioni del Direttore e del vice direttore; dall'articolo 144 che prevede le attribuzioni dei Ragionieri e dall'articolo 145 quelle degli impiegati esecutivi e dell'articolo 147 quelle dei sanitari.

Inoltre l'articolo 147 indica le attribuzioni dei Cappellani; l'articolo 148 quelle degli Assistenti sociali; l'articolo 149 quelle degli Educatori; l'articolo 150 quelle delle Insegnanti; l'articolo 151 quelle dei capitecnici e dei capi d'arte; l'articolo 152 quelle degli ufficiali, dei sottufficiali e degli agenti di custodia; l'articolo 153 quelle delle suore; l'articoo 154 quelle del personale operaio e 'articolo 155 quelle del personale operaio con mansioni di guardiania.

All'onere di spesa relativo al primo anno di attuazione previsto in lire 350 milioni, l'articolo 162 propone che si provveda mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di bilancio del Ministero del tesoro relativo al fondo per i provvedimenti legislativi in corso.

Infine il disegno di legge in esame regola la prevenzione della delinquenza minorile e la rieducazione dei minorenni disadatti con le disposizioni contenute dall'articolo 6 all'articolo 58.

Purtroppo la delinquenza minorile risulta in preoccupante dilatazione. Per contenerla devono soccorrere il primario ed insostituibile compito della famiglia, e quindi l'organizzazione giudiziaria, attraverso l'adeguato impiego di mezzi specializzati di indagine medica, psicologica e pedagogica, e mediante gli strumenti più idonei per l'assistenza efficace dei minori disadatti, onde reinserirli in una sana società.

Il fenomeno della delinquenza minorile richiama sempre le ben note cause: decadenza dell'istituto familiare, minato da forze disgregatrici, e non idoneo ad assicurare ai giovani una adeguata educazione; vasta crisi dei valori etici e religiosi; difficoltà di un rapido avviamento dei giovani ai posti di lavoro; abbandono da parte degli adulti del culto di quegli ideali che trasfusero nel passato tanta luce di bontà, di fede e di speranza, e tanto contribuirono alla formazione di caratteri saldi e di coscienze intemerate.

E tra le altre cause sono quelle perspicuamente indicate del Procuratore generale della Corte di appello di Brescia, che qui è utile ricordare: « La crescente avida ricerca di utilità materiali sempre maggiori, che possano appoggiare la sempre maggiore ansia di ricchezza e di piacere; l'allentamento dei vincoli che danno salda compattezza alla famiglia, vera sorgente di palpiti umani che tonificano e confortano; la malefica e disgregatrice influenza di certa stampa, di certa cinematografia, di certi spettacoli, che divulgano ed esaltano quanto di deteriore possa essere nella natura umana, e lasciano nell'ombra le manifestazioni di bontà, di solidarietà umana, di generosità; mancanza efficace di remora all'attuazione dell'illecito; insidiosa erosione di quanto di buono e di bello è sempre nell'animo dei giovani. Le due fiamme, promananti dal focolare domestico e dalla scuola rese maggiormente operanti ed efficaci dal calore che dalla fede religiosa prorompe e si diffonde, trasformerebbero le scintille latenti nel cuore dei giovani in faci radiose, che consentirebbero di conoscere il fascino del bene e della solidarietà umana ».

Occorrono quindi efficaci misure di rieducazione e di protezione nei confronti dei minorenni disadatti, tanto che sin con l'articolo 1, primo comma, del presente disegno di legge, l'Amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena dichiara preliminarmente di perseguire la prevenzione minorile e la rieducazione dei minorenni disadattati. Detta Amministrazione attua detta prevenzione esclusivamente in relazione a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, la cui competenza è stata precipuamente riservata, ed alla dipendenza della quale sono stati posti gli organi tecnici particolarmente specializzati, che espletino la loro collaborazione particolare.

L'articolo 51 riserva al Tribunale la determinazione delle modalità della misura del trattamento a mezzo del servizio sociale, e di stabilire il tipo di istituto (casa di rieducazione ordinaria, o casa di rieducazione speciale, o focolare per i giovani) nel quale il minore dovrà essere collocato.

Inoltre il disegno di legge regola il modo con cui l'Autorità giudiziaria viene messa in condizione sia di conoscere le situazioni di bisogno relative alla prevenzione, sia di svolgere le appropriate provvidenze. Come è detto nella Relazione, tra i diversi poteri

dell'Autorità giudiziaria vanno segnalati: l'apertura della tutela nel caso di mancanza dei genitori; l'applicazione e l'adozione per i minorenni privi della normale assistenza familiare; la decadenza della patria potestà; l'adozione dei provvedimenti convenienti all'interesse del figlio; la rimozione del tutore, o la revoca dell'affiliazione o dell'adozione.

Ma l'Autorità giudiziaria solo di rado viene a conoscenza di situazioni di disagio e di carenze nella educazione ed assistenza dei giovani, che spesso diventano dissociali.

Per ovviare a tutto questo, l'articolo 22 impone alle istituzioni pubbliche o private di educazione e di istruzione ed a tutti i pubblici ufficiali l'obbligo di rapportare lo stato di abbandono o di disadattamento, o le situazioni ambientali o famiilari che siano pregiudizievoli alla normale evoluzione dei minorenni, direttamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale pei minorenni, il quale richiederà i provvedimenti più opportuni in merito.

Ed inoltre l'articolo 10 dà facoltà alla Autorità giudiziaria, al fine di prevenire il disadattamento del minorenne, di richiedere all'ufficio di servizio sociale di compiere accertamenti e trattamenti in relazione a provvedimenti in materia di patria potestà, tutela, applicazione, adozione e separazione personale dei coniugi. Pur se tale norma potrà contribuire a prevenire od a correggere situazioni di pregiudizio per i minori, tuttavia ritengo che facilmente possono compiersi errori od eccessi, causati da affrettate od imprecise informazioni. In proposito, penso che si debbano dettare limiti normativi per evitare maggiori pregiudizi o situazioni peggiorative.

A norma dell'articolo 7, l'Amministrazione svolge la propria attività a mezzo dei servizi medico-pedagogici, uffici di servizio sociale, istituti di osservazione, istituti d trattamento, case di ospitalità, prigioni scuola, riformatori giudiziari, pensionati giovanili.

Gli istituti ed i servizi compresi in ciascun distretto di Corte di appello dipendono da una Direzione distrettuale, che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello. Inoltre, l'Amministrazione può valersi di istituti e servizi appartenenti a enti pubblici o a privati.

L'articolo 8 indica le attribuzioni della Direzione distrettuale, e l'articolo 10 quelle degli uffici di servizio sociale.

Gli articoli 9 e 12 precisano le attività dei servizi medico-pedagogici e dei servizi di osservazione.

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 precisano le finalità ed il funzionamento degli istituti di trattamento, delle case di rieducazione ordinaria, delle case di rieducazione speciali, dei focolari per i giovani, delle case di ospitalità e dei pensionati giovanili.

L'osservazione della personalità è regolamentata dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27.

L'osservazione è riferita sia ai minori disadattati, sia a quelli in pericolo di disadattamento. Con essa si accerta lo stato di disadattamento del minore, valutando le manifestazioni esteriori, le cause anteriori, le tendenze, i rapporti con l'ambiente e con la famiglia e constatando il livello mentale, culturale e morale del soggetto al fine di stabilire il trattamento più idoneo.

L'articolo 24 dispone la preferibilità della osservazione ambulatoriale rispetto a quella in istituto per non interrompere l'attività scolastica o lavorativa del minorenne, per non allontanarlo dalla famiglia, dal suo ambiente, e per risparmio di spese.

Il lavoro di osservazione è compiuto (articolo 25) da un medico psichiatra, da un psicologo, da un educatore e da un assistente sociale.

Il rapporto della osservazione è trasmesso (articolo 26) all'Autorità giudiziaria dal direttore del servizio incaricato dell'osservazione, il quale aggiunge i rilievi che ritiene del caso.

Anche qui mi sia consentito di paventare che possano essere commessi errori ed eccessi, soprattutto nei casi della osservazione su minori in pericolo di disadattamento, essendo tale espressione un concetto di così estesa latitudine e di tale discretività che si possa correre il rischio di arbitrarie congetture o di errori o di eccessi più pregiudizievoli che favorevoli. Ed inoltre i poteri del Procuratore della Repubblica di cui all'articolo 22 e seguenti appaiono troppo este-

si e troppo assorbenti circa l'esercizio della patria potestà, della tutela e dell'educazione dei figli, innovando sugli articoli 315 e seguenti; 330 e seguenti; 244 del codice civile.

Le norme sul trattamento si riferiscono sia a quello rieducativo, sia a quello di prevenzione. Riguardo alla rieducazione, l'articolo 28 dispone che essa è efficace soltanto se rinnovi o neutralizzi le cause di disadattamento, e che il trattamento integra o sostituisce l'azione normalmente esercitata dalla famiglia.

Tutte le altre norme sul trattamento evidenziano il risultato unitario di una molteplicità di fattori educativi. Ta cui: scuola formativa; addestramento professionale; formazione religiosa; educazione civica. E sempre nel rispetto della personalità del minore.

Inoltre, alla stregua dell'articolo 29, il trattamento è svolto in esecuzione di un preciso programma di lavoro.

L'articolo 31 disciplina il trattamento a mezzo del servizio sociale, che ha cura di rimuovere le difficoltà che si frappongono alle normali relazioni del minorenne con la famiglia e con altri ambienti sociali, ed aiuta la soluzione dei problemi concenenti l'educazione, l'istruzione, il lavoro e l'impiego del tempo libero.

Il servizio sociale all'uopo, può valersi dell'opera di privati nella formazione morale, psicologica e sociale del minorenne, e scelti da un elenco predisposto dal Ministero.

Infine il trattamento in istituto rieducativo è regolato dall'articolo 33, per il quale è preposto un educatore per ogni gruppo sono curate le relazioni con la famiglia e con l'ambiente esterno, vi è la partecipazione dei minori ad attività scolastiche, professionali, ginniche e ricreative, e sono curate l'educazione civica e la formazione religiosa, le quali (articoli 34 e 35) sono di primaria importanza per i loro valori normali. Ed inoltre è assicurata una alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età ed alle condizioni di salute, alla stagione ed al clima (articolo 44), e ciascun minorenne è provvisto (articolo 46) di vestiario decoroso e sufficiente. Durante il corso, il Direttore può concedere permessi giornalieri o licenze di durata non superiore ai 30 giorni al fine di mantenere i rapporti con i familiari (articolo 48).

L'attuale disegno di legge disponendo con l'articolo 49 l'assistenza post-rieducativa, apporta in merito profonde innovazioni. Invero essa è data sia dopo la cessazione della misura rieducativa, sia dopo il compimento del 21° anno di età. Essa è promossa dalle direzioni distrettuali o da quelle degli istituti e può essere attuata anche in collaborazione con gli uffici di servizio sociale con enti pubblici o con privati, e non può che essere interamente accettata da chi ne è destinatario.

Riguardo agli interventi dell'Autorità giudiziaria, l'articolo 50 dispone che il Procuratore generale della Repubblica ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale pei minorenni vigilano sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nella organizzazione e nel funzionamento delle direzioni distrettuali, degli istituti e dei servizi, e formulano proposte ed esercitano le altre attribuzioni di legge.

Nei confronti dei minori degli anni 18, che abbiano dato manifeste prove di disadattamento e che siani suscettibili di recupero, l'articolo 51 dispone che il Tribunale per i minorenni può adottare una delle seguenti misure: 1) trattamento a mezzo del servizio sociale; 2) trattamento in istituto, e stabilisce se il minorenne debba restare presso la famiglia, o essere collocato in un istituto di rieducazione.

Nei confronti dei predetti minori disadattati inferiori agli anni 18, il Presidente del Tribunale per i minorenni può disporre le indagini ed adottare provvedimenti di osservazione e di trattamento in uno dei casi indicati nell'aticolo 51, con provvedimento in Camera di consiglio, con l'intervento del Pubblico ministero, del minorenne, dell'esercente la patria potestà o del tutore ed anche del difensore.

Inoltre l'articolo 53 consente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di richiedere l'applicazione delle misure previste dall'articolo 51 (provvedimenti di osservazione e di trattamento) allorquando il minore, sottoposto a procedimento penale non è assoggettato a custodia preventiva o quando è stato prosciolto

per mancanza di intendere e di volere senza applicazione di una misura di sicurezza detentiva. E quando sia stato concesso il perdono giudiziale o la sopensione condizionale della pena, il Tribunale per i minorenni, di ufficio o su richiesta del Pubblico ministero, può adottare una delle misure previste dall'articolo 51.

Ciò anche nel caso di cui all'articolo 333 del Codice civile (condotta del genitore pregiudizievole per il figlio minorenne).

Nel corso del trattamento, il Tribunale può sostituire la misura applicata con l'altra o mutarne le modalità e fare cessare la misura disposta quando il minorenne risulti adattato (articolo 55): la quale cessazione è in ogni caso disposta al compimento del 21° anno di età, o in occasione del servizio militare di leva o quando una grave infermità fisica o psichica impedisce il proseguimento dell'opera di rieducazione.

Infine l'articolo 57 dispone che le spese di mantenimento, concernenti vitto e alloggio sono a carico dello Stato, salvo il rimborso nel caso lo consentano le condizioni economiche dei genitori o il patrimonio del minorenne, a mezzo della Direzione distrettuale e versate in tesoreria.

Onorevoli senatori, il Guardasigilli onorevole Reale così chiudeva la propria premessa nel presentare il presente disegno di legge sulla « Rassegna di studi penitenziari » nell'aprile 1966: « Per il contenuto sociale che caratterizza il disegno di legge presentato al Parlamento, per la sua impostazione tutta protesa verso il rispetto della dignità della persona umana, esso si inserisce, credo, nel solco delle altissime tradizioni giuridiche del nostro Paese, e può essere riguardato come strumento di progresso e testimonianza di civiltà ».

In considerazione di quanto esposto, con la fiducia che vengano chiarite alcune perplessità da me indicate, esprimo il mio favorevole parere, e prego voi, con riserva delle vostre osservazioni e decisioni ed eventuali emendamenti, di onorare della vostra autorevole approvazione, in sede redigente, il disegno di legge in esame.

M O N N I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, devo dire anzitutto che ho ascoltato con molta attenzione la relazione diligentissima ed approfondita del senatore Berlingieri non breve, ma senza dubbio tutta necessaria.

Evidentemente l'argomento di cui trattasi si presterebbe a lunghi discorsi, ma ritengo che sia preferibile evitarli onde pervenire il più sollecitamente possibile all'approvazione di questa riforma così attesa dall'opinione pubblica e così indispensabile. Sono del parere peraltro che sia necessario eliminare preliminarmente dei malintesi che mi pare siano sorti relativamente all'articolo 27 della Costituzione. Ora tale articolo al terzo comma recita: « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato »; l'esigenza della rieducazione, a mio avviso, però deve essere tenuta presente soprattutto per i minori, in quanto la delinquenza odierna, che sta angustiando non solo le famiglie, ma anche la famiglia sociale è alimentata in special modo da una condotta addirittura irrazionale dei giovani, lanciati verso un edonismo senza limiti che li travia. Orbene, ci si domanda: come tendere alla loro rieducazione?

A questo proposito devo dichiarare di non condividere il concetto in base al quale la carcerazione preventiva non è consona al principio costituzionale secondo cui l'accusato, l'imputato, fino a quando non sia dichiarato colpevole, deve essere ritenuto innocente: non so chi sia stato il primo ad affermare tale principio, ma posso dire che si tratta di un principio del tutto inesatto. Non è vero infatti che la Costituzione consideri l'imputato innocente: lo considera non colpevole, il che evidentemente è molto diverso. L'accusato, insomma, non è ancora reo (un tempo si chiamava reo chiunque fosse accusato ed anche in questo caso si commetteva un errore molto grave), ma non è neppure innocente; il fatto stesso che sia ristretto in un carcere e che subisca una misura preventiva lo pone in una condizione che non è certo di reità, ma di imputazione, di dubbio che abbia commesso il reato di cui trattasi. Ora, a mio avviso, noi dovremmo fare in modo da cancellare errori di questo genere affinchè tanta gente ine-

sperta delle leggi non continui, come fa tuttora, a sostenere simili concetti.

Vi sono indubbiamente persone detenute che riusciranno a dimostrare la loro innocenza, ma che al momento non sono innocenti, nè possono essere ritenute tali, in quanto accusate di un reato; l'indizio favorevole comporterà l'obbligo della scarcerazione della persona innocente in quanto dimostrerà la sua estraneità al fatto, ma la persona detenuta non potrà considerarsi estranea fintanto che vi siano degli indizi a suo carico.

Dico questo incidentalmente, in riferimento alla carcerazione preventiva che è una misura necessaria indubbiamente per impedire che la persona indiziata continui a commettere nuovi reati o aggravi le conseguenze del reato presumibilmente commesso. L'importante piuttosto, parlandosi di rieducazione durante il periodo della detenzione preventiva, è vedere come il detenuto occuperà il suo tempo. È necessario a questo riguardo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'opportunità d'incrementare ed estendere le possibilità di lavoro del carcerato, di un lavoro che sia consono alle sue abitudini ed alle sue capacità, così come già viene fatto nei penitenziari. Desidero in proposito ricordare che alcuni anni orsono si svolse a Roma una interessantissima mostra di lavori eseguiti da carcerati, mostra che riscosse un grande successo, poichè fu indubbiamente una grande successo, poichè fu indubbiamente una grande soddisfazione da un punto di vista morale trovarsi di fronte ad oggetti prodotti in stato di sofferenza da persone che vi si erano dedicate con vero entusiasmo: è il lavoro infatti che riconcilia i carcerati con la società, la possibilità cioè di dimostrare una certa capacità, di dimostrare che non si è del tutto estranei alla società, che si vuol riabilitarsi. Questo, a mio avviso, è il modo migliore per inserirsi di nuovo nella società, questo è veramente importante soprattutto per il minore che non abbia ancora un suo indirizzo, una sua professione. Ed ecco quindi che balza in tutta la sua evidenza la grande funzione della scuola, della scuola professionale trasferita dentro le mura di un carcere, tale da dare al minore appena liberato, se riconosciuto innocente, o alla fine della pena, se condannato, la possibilità di rientrare nella società con la volontà di lavorare e di rendersi utile a se stesso, alla sua famiglia e alla società stessa.

Questo mi premeva di rilevare per raccomandare vivamente all'onorevole rappresentante del Governo, che è persona sempre tanto attenta e sensibile a questi problemi, di riservare una considerevole parte dei finanziamenti a questo fine: se infatti il fine della pena è, come deve essere — pur non essendo il solo, in quanto la pena ha una sua funzione ben diversa — anche quello di rieducare il detenuto, è necessario fornire tutti gli strumenti ed i mezzi adeguati, affinchè alla parola possano corrispondere i fatti. Richiamo quindi — come ho già fatto in altre occasioni — l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario su tale esigenza onde dare ai carcerati la possibilità di accudire serenamente a delle opere utili a se stessi — ripeto — e alla societa, ma soprattutto a quella rieducazione che è nei fini superiori della legge.

P A C E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, do per prima cosa atto della compiutezza con cui il disegno di legge al nostro esame viene incontro all'esigenza di prevenire la delinquenza minorile, tenendo conto dei traguardi cui è pervenuta la ricerca psicologica e sociologica in materia di esecuzione di pene e di prevenzione della delinquenza medesima.

Il discorso, in proposito, sarebbe abbastanza ampio, come ampia, dettagliata, documentata, nutrita di alto sapere è la relazione del collega Berlingieri. Mi limiterò comunque ad esprimere per ora il mio pensiero ed il mio auspicio su tre punti del provvedimento.

Primo: il regime di semi-libertà e la liberazione anticipata. Si tratta di innovazioni per le quali può essere ammesso a fruire di una certa libertà il condannato, a determinate condizioni che è inutile ricordare; dal beneficio di semi-libertà viene escluso però chi dopo l'esecuzione della pena debba essere sottoposto ad una misura

di sicurezza detentiva. Se ci troviamo di fronte al caso di minorati mentali, ossia al caso di una minorazione di pena per concesso vizio di mente, comprendo la limitazione, ma quante volte il condannato debba andare in una casa di lavoro od in una colonia agricola, penso che un riaccostamento alla vita sociale, prima che inizi l'espiazione della misura di sicurezza — che può a sua volta essere contratta nel tempo — potrebbe forse essere provvido.

Riterrei quindi utile esaminare particolarmente questo aspetto, se i colleghi lo riterranno degno di considerazione.

Un secondo punto, che mi sta particolarmente a cuore, è il quello rappresentato dal lavoro. Questo è il dispositivo più utile per redimere e confortare il condannato; però attualmente il lavoro è assicurato unicamente nei penitenziari, mentre nelle carceri giudiziarie non si è mai fatto alcun tentativo di instaurare un regime di lavoro. Anzi, non è esatto: qualche tentativo in questo senso era stato fatto, ma venne poi interrotto in quanto si disse che era difficile l'organizzazione del lavoro stesso nelle carceri giudiziarie, in quanto il flusso continuo di condannati non permetteva di assicurare la continuità del processo produttivo.

Io, però, so che esistono alcune lavorazioni le quali consentono anche il succedersi di diversi prestatori d'opera. In un carcere molto vicino alla mia attività professionale, ad esempio, si costruirono per un certo periodo sacchetti di carta: ora è evidente che per tale lavorazione non ha alcuna importanza che sia sempre la stessa persona ad eseguirla, in quanto essa non richiede un perfezionamento, una capacità tecnica specifica. Un qualcosa di simile si potrebbe quindi studiare anche per le carceri giudiziarie; tanto più che ormai non vale più, per esse, la considerazione che vi si espiano pene di breve durata. Nelle carceri suddette si arriva a scontare anche pene di tre anni, e così via, per cui pregherei di considerare la possibilità di instaurare il lavoro anche in tale settore.

Terzo ed ultimo punto: i Consigli di aiuto sociale, che il disegno di legge sostituisce ai Consigli di patronato di cui all'articolo 149 del Codice penale. I compiti attribuiti a tali Consigli di aiuto sociale rappresenterebbero veramente una manna celeste: è vero che essi si comporrebbero di 17 o 18 persone (e chi ha fatto parte di Consigli di patronato di carceri, come me in altri tempi, sa che alle loro riunioni i presenti erano molto pochi); ma speriamo che, come in tutti gli organismi del genere, a titolo gratuito ed onorifico, oltre a coloro i quali assumeranno la carica solo *per pompam* siavi anche un numero congruo di componenti i quali assolvano con la dovuta passione ai compiti che vengono loro assegnati dall'articolo 137 e che coprono un orizzonte vastissimo.

Io non credo a ciò che qualche collega — sia pure molto autorevole — ha una volta affermato, e cioè al fatto che l'attuale esplosione di delinquenza dipende dall'amnistia. Il fatto che un soggetto pericoloso esca un anno prima o un anno dopo dal carcere, infatti, non vuol dire nulla; ciò che conta sono determinate condizioni ambientali e l'assistenza che quel soggetto può trovare o meno al suo ritorno nella società. Ora è qui che entra in ballo l'importanza del Consiglio di aiuto sociale, con la sua assistenza *post*-penitenziale.

Non intendo fare della retorica, ma è noto che chi esce dal carcere, nonostante il nostro impegno più affettuoso e premuroso, non riesce a trovare collocamento. Non riescono, del resto, a trovarlo gli incensurati; figurarsi chi si trova in quelle condizioni: egli andrà incontro al ripudio generale. Ed allora, se questa è una realtà umana, come si fa a reinserire nella vita sociale queste persone? Sembra una barzelletta, ma molti preferirebbero rientrare in carcere, non avendo fonti di sostentamento nè la possibilità di trovare lavoro; situazione, questa, che del resto li induce il più delle volte a tornare al delitto. A mio avviso, il dispositivo di sicurezza esiste, ed è appunto rappresentato, come dicevo, dal Consiglio di sicurezza sociale, il quale è investito di tale competenza, da sembrare veramente in grado di rispondere ai compiti affidatigli dall'articolo 137 circa l'assistenza *post*-carceraria. Ha però bisogno di mezzi notevoli.

Come si provvede dal punto di vista finanziario? Il relatore dovrebbe sollecitare un'assegnazione di fondi congrua per l'attuazione del disposto dell'articolo suddetto, in modo da rendere possibile lo svolgimento dell'attività da esso contemplata; fondi che però proprio non so vedere nel bilancio attuale, dove potrebbero essere reperiti.

P I N N A . Vorrei intervenire in merito a quella che ritengo essere la parte più saliente del disegno di legge; ed anzitutto sulla condizione dei minori, carcerati ancora, per la maggior parte dei casi, promiscuamente agli adulti.

La mia esperienza diretta e personale delle carceri risale a vent'anni addietro, ma quella di professionista che le visita periodicamente è attuale; e ritengo che la situazione non sia molto cambiata, da vent'anni a questa parte. È quindi utile ricordare a quali danni morali conduca i minori questa condizione di promiscuità: se non si è appreso un vizio lo si apprende in carcere; se non si sono acquisite abitudini degenerative di vita le si acquisiscono in carcere; se non si è appresa la tecnica più raffinata del delinquere la si apprende in carcere, stando a contatto con i delinquenti più incalliti.

G R A S S I . È una scuola di corruzione.

P I N N A . Il disegno di legge, quindi, compie opera veramente meritoria quando prevede che i minori debbano essere carcerati in locali separati.

Per quanto riguarda il lavoro, sono d'accordo sul fatto che esso costituisce il rimedio principe al fine di reinserire nella società coloro i quali debbono assolvere ad un debito contratto nei confronti della società stessa. Mi sembra però che non sia risolto completamente l'argomento delle mercedi e delle remunerazioni da corrispondere per tale lavoro. Ora molte volte il rapporto di lavoro si instaura tra il recluso ed una ditta appaltatrice; anzi ciò accade per la maggior parte dei casi, ed io non vedo per quale motivo non si debba stabilire la corresponsione da parte dell'appaltatore alla famiglia del carcerato, degli assegni che normalmente spettano ai familiari a carico del lavoratore.

P A C E . È già prevista una Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

P I N N A . Lo so. Ma io parlo del doveroso soccorso alla famiglia che il carcerato ha lasciato senza sostegno; e penso che ai familiari del lavoratore, sia pure carcerato, spettino gli assegni che vengono corrisposti ai familiari di tutti gli altri lavoratori fuori delle carceri.

P A F U N D I . A mio avviso il presente disegno di legge sintetizza ed accoglie veramente i postulati, le teorie, che la scienza sociologica ha elaborato in materia, e farà certamente onore al Parlamento quando sarà stato approvato; soprattutto da segnalare le norme riguardanti la separazione dei detenuti minorenni dagli adulti ed il lavoro nelle carceri, veramente determinanti per la rieducazione che risponde ad un dettato costituzionale e che, nella scienza penitenziaria e penale, ha rappresentato un ideale per lungo tempo perseguito.

In materia abbiamo, per la verità, realizzato già molte iniziative; ma queste vanno estese a tutto il territorio nazionale, in modo da preparare tutti i minori ad affrontare con una preparazione specifica quel rientro nella società che è aspirazione dell'animo di tutti i giovani che non abbiano ancora subito deviazioni psicologiche definitive.

Ritengo che il presente disegno di legge, con l'eventuale apporto di alcune modifiche, ma certo di secondaria importanza, sia tale da incontrare tutta la nostra approvazione e da realizzare quei principi che la scienza moderna e l'esigenza dell'animo umano riconoscono indispensabili affinchè il minore sia il più possibile allontanato dal delitto e, rieducato, sia restituito alla società.

L'opera di assistenza non può peraltro significare ragione di privilegio per la persona che esce dal carcere a danno del lavoratore disoccupato: bisognerà pertanto contemperare le diverse esigenze — ed è qui evidente-

mente che si dimostrerà l'acume degli organi preposti a tale funzione — affinchè, anche quando non vi sia possibilità alcuna di ricezione da parte della società del detenuto liberato, quest'ultimo possa riacquistare — se il suo animo non è ancora irrimediabilmente perduto — quella dignità e idoneità sociale che è nelle finalità della legge.

P R E S I D E N T E . Riterrei opportuno rinviare il seguito della discussione del presente provvedimento onde permettere l'esame di altri disegni di legge oggi all'ordine del giorno.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione in sede redigente e trasmissione all'Assemblea del disegno di legge di iniziativa del deputato Quaranta: « Ordinamento della professione di biologo » (2028) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione, in sede redigente, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Quaranta: « Ordinamento della professione di biologo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo gli onorevoli colleghi che la Presidenza del Senato non ha ritenuto di accogliere la richiesta avanzata nella precedente seduta dalla Commissione, di assegnazione del presente disegno di legge in sede deliberante.

La discussione si svolgerà pertanto in sede redigente.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V E N T U R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, nel campo scientifico e in quello produttivo si fa sentire ogni giorno di più la necessità inderogabile della presenza del biologo: presenza peraltro che è veramente fondamentale nel campo dell'igiene e della salute pubblica. I biologi tuttavia sono gli unici — come è noto — la cui professione non sia ancora regolata da un Ordine nazionale, il che evidentemente comporta numerosissimi inconvenienti, come del resto anche recentemente è stato sottolineato da tutta la stampa nazionale: attualmente, ad esempio, i laureati in scienze biologiche non sono abilitati a partecipare a pubblici concorsi banditi per l'assunzione degli addetti ai laboratori statali, provinciali o comunali di igiene e profilassi.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, approvato dalla IV Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1966, è stato predisposto appunto al fine di ovviare alla condizione di manifesta inferiorità in cui si trovano tuttora i biologi nei confronti di altri laureati. Il provvedimento, originariamente composto di 16 articoli, è stato ampliato, con l'introduzione di norme regolamentari che l'originario articolo 16 prevedeva invece emanate successivamente con decreto del Presidente della Repubblica, e portato a 51 articoli. Debbo dire che l'inclusione nel presente disegno di legge di tali norme regolamentari, ritenuta da alcuni inopportuna in omaggio al principio della cosiddetta delegificazione, ha determinato nell'altro ramo del Parlamento una lunga ed approfondita discussione. Questa esigenza della delegificazione, indubbia sul piano teorico, è stata però giustamente sacrificata ad una esigenza di carattere pratico, al fine di affrettare l'applicazione concreta del provvedimento stesso, che altrimenti subirebbe certamente un grave ritardo. Del resto è necessario far presente che tutti i precedenti provvedimenti relativi all'istituzione di Ordini professionali, ultimo in ordine di tempo quello per la professione di geologo, contengono norme regolamentari.

Per i suesposti motivi mi pare quindi che il disegno di legge in esame possa incontrare senz'altro l'approvazione della Commissione.

M O R V I D I . Desidero rilevare che nel luglio scorso il Consiglio superiore di sanità, esaminato il testo del disegno di leg-

ge in questione, suggerì numerose modifiche, delle quali però — a quanto mi risulta — non si è tenuto alcun conto da parte dell'altro ramo del Parlamento in sede di esame del provvedimento stesso. Poichè anche l'onorevole relatore non ha fatto alcun cenno a tali proposte, preannuncio fin da ora, sulla base di esse, la presentazione di una serie di emendamenti al testo del disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Non posso fare a meno di richiamare l'attenzione del senatore Morvidi sul fatto che l'eventuale introduzione di emendamenti al testo attuale comporterà un rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati per l'ulteriore approvazione: trovandoci ormai in fine di legislatura non so quanto questo ritardo sia producente ed opportuno.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Per quanto mi riguarda non ho da aggiungere nulla a quanto così lucidamente, anche se sinteticamente, è stato poc'anzi detto nel corso della sua relazione dal senatore Venturi. Posso soltanto far presente che il Governo è stato sostanzialmente favorevole al provvedimento d'iniziativa del deputato Quaranta poichè ha riconosciuto la fondatezza della necessità di inquadrare giuridicamente la professione del biologo: si è preoccupato però di venire incontro alle aspirazioni della categoria approntando nel contempo un provvedimento dettagliato anche a costo di incidere su quel principio della delegificazione richiamato dall'onorevole relatore.

In altre parole, appunto perchè avevamo — come Governo — una certa esperienza in ordine alla professione dei geologi, laddove una proposta di legge manchevole delle parti regolamentari è stata per lungo tempo praticamente quasi inattuata, ci è parso opportuno introdurre nel presente disegno di legge le norme regolamentari, onde poter consentire alla categoria di beneficiare più rapidamente di questo riconoscimento.

D'altra parte, se sul piano dell'opportunità dobbiamo convenire — ed il Governo può essere anche il più interessato a convenirne — che è bene lasciare la potestà regolamentare alla competenza del Governo, non si può sul piano del principio negare che il Parlamento è sovrano e che, quindi, può anche entrare in questa materia. Sarebbe infatti viziata di incostituzionalità una procedura inversa che tendesse a sottrarre al potere legislativo un compito che gli è proprio per attrarlo al Governo; non viceversa, quando cioè è il Parlamento che nella sua sovrana potestà di legiferare entra anche nel dettaglio regolamentare.

Le ragioni di opportunità che hanno indotto l'onorevole Quaranta a predisporre il presente disegno di legge sono di tale evidenza e confortate da tale esperienza da portarvi — io credo — ad approvare senza indugio il testo attuale del provvedimento.

Debbo dire che giunge relativamente nuova anche a me la proposta del senatore Morvidi, per cui sui singoli emendamenti preannunciati vorrei avere l'opportunità ed il tempo di soffermarmi per esaminarli più attentamente. Desidererei aggiungere però che noi siamo al corrente di una certa posizione del Consiglio superiore di sanità intesa ad affermare l'opportunità che l'Ordine dei biologi sia inquadrato sotto la sorveglianza del Ministero della sanità e non del Ministero di grazia e giustizia. Questa preoccupazione, peraltro legittima, è però ostacolata dalla costante norma che porta in genere gli Ordini professionali sotto la sorveglianza del Ministero di grazia e giustizia. Pertanto, se il senso degli emendamenti preannunciati dal senatore Morvidi fosse collegato a tale questione di principio, io annuncio fin da ora che il Governo avrebbe delle perplessità ad accoglierli poichè ritiene che sia invece opportuno — in conformità a quanto avviene per tutte le altre categorie professionali — mantenere questo tipo di impostazione.

Il Ministero di grazia e giustizia, ripeto, non ha alcuna eccezione da fare al testo attuale del disegno di legge, che anzi ha contribuito notevolmente a redigere presentando una serie di emendamenti che lo

hanno integrato. Mi permetto inoltre di richiamare la Commissione a considerare l'urgenza che esso riveste: è giusto infatti che una professione trovi la sua tutela e il suo riconoscimento in un Ordine nazionale, per cui — essendo ormai il provvedimento in una fase abbastanza avanzata — riterrei opportuno approvarlo — sempre che non vi siano motivi seri che vi si oppongano — in questo scorcio di legislatura.

Se questo può essere in qualche misura di conforto all'esame della Commissione per quanto riguarda la corrispondenza del meccanismo che siamo andati a costruire alla praticità, posso aggiungere infine che tutta l'esperienza ormai consolidata del Ministero di grazia e giustizia conforta questo disegno di legge che noi, ripeto, abbiamo contribuito a redigere nella sua stesura definitiva.

Per tali motivi, quale rappresentante del Governo, non posso che invitare la Commissione a procedere senza ulteriore indugio alla sua approvazione.

M O R V I D I . In seguito alle considerazioni dell'onorevole Presidente e del Sottosegretario di Stato dichiaro di non insistere nella presentazione di emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Titolo professionale.

Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

(*È approvato*).

Art. 2.

Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo.

Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Oggetto della professione.

Formano oggetto della professione di biologo:

a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;

b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;

c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;

d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;

e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;

f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);

h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;

i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, nè pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

(*È approvato*).

Art. 4.

Segreto professionale.

Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;

e) avere la residenza in Italia.

(*È approvato*).

Art. 6.

Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti.

Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.

(*È approvato*).

Art. 7.

Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero.

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera *e*) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al servizio, in qualità di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 8.

Modalità di iscrizione nell'albo.

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonchè la documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonchè dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo 5 il consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare che è loro consentito l'esercizio della libera professione.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

Per i cittadini stranieri, la esistenza del trattamento di reciprocità è comprovata, a cura degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

(*È approvato*).

Art. 9.

Dell'iscrizione nell'elenco speciale.

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

Art. 10.

Iscrizione.

Il consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.

Qualora il consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Art. 11.

Anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.

L'anzianità di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

(*È approvato*).

Art. 12.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale.

Il consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

2) nei casi di incompatibilità;

3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7.

Il consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilità o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 13.

Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale.

L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del consiglio dell'Ordine al Ministro di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

(*È approvato*).

Art. 14.

Tessera di riconoscimento.

Il presidente del consiglio dell'Ordine rilascia a ciascuno iscritto nell'albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del consiglio ed è munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

(*È approvato*).

Art. 15.

Ordine nazionale dei biologi.

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale dei biologi.

(*È approvato*).

Art. 16.

Consiglio dell'Ordine.

Il consiglio dell'Ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti fra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento.

Il consiglio dell'Ordine esercita le seguendi attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;

c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

d) adotta provvedimenti disciplinari;

e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari;

f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonchè della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

(*È approvato*).

Art. 17.

Attribuzioni del presidente del consiglio dell'Ordine.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

(*È approvato*).

Art. 18.

Riunioni del consiglio dell'Ordine.

Il consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da almeno quattro membri, e comunque almeno una volta ogni sei mesi.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

(*È approvato*).

Art. 19.

Comunicazione delle decisioni del consiglio dell'Ordine.

Le decisioni del consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'Ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

(*È approvato*).

Art. 20.

Scioglimento del consiglio dell'Ordine.

Il consiglio dell'Ordine se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero

se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto.

In caso di scioglimento del consiglio dell'Ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio dell'Ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei biologi.

Il commissario ha la facoltà di nominare un comitato di non meno di due e non più di sei membri, da scegliersi tra gli iscritti nell'albo che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina altresì un segretario tra gli iscritti all'albo.

(*È approvato*).

Art. 21.

Consiglio nazionale dei biologi.

Il Consiglio nazionale dei biologi ha sede a Roma presso il Ministero di grazia e giustizia ed è costituito da undici membri eletti fra gli iscritti nell'albo a norma degli articoli seguenti.

(*È approvato*).

Art. 22.

Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale.

Le deliberazioni del consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonchè i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.

(*È approvato*).

Art. 23.

Termini del ricorso.

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

(*È approvato*).

Art. 24.

Contenuto del ricorso.

Il ricorso, escluso quello presentato dal pubblico ministero, è redatto in carta bollata. Esso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale dei biologi. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio nazionale dei biologi.

Il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

(*È approvato*).

Art. 25.

Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso.

Il ricorso è presentato al consiglio dell'Ordine; se il ricorrente è iscritto nell'albo, all'originale vanno allegate tre copie del ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del consiglio dell'Ordine che ne rilascia ricevuta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio dell'Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso; durante detto periodo il pubblico ministero

e l'interessato possono prendere visione degli atti, produrre deduzioni ed esibire documenti.

Il consiglio dell'Ordine, decorso il termine di cui al comma precedente, nei cinque giorni successivi, trasmette al Consiglio nazionale dei biologi il ricorso ad esso presentato unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonchè, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e del provvedimento impugnato.

(*È approvato*).

Art. 26.

Trattazione del ricorso.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del Consiglio nazionale dei biologi nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso stesso.

Prima della nomina suddetta il presidente del Consiglio nazionale dei biologi può disporre le indagini e chiedere le notizie che ritenga opportune; in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti e, comunque, non oltre trenta giorni.

(*È approvato*).

Art. 27.

Esame del ricorso.

Le sedute del Consiglio nazionale dei biologi non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso.

Qualora il Consiglio nazionale dei biologi ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non perviene entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio nazionale dei biologi.

(*È approvato*).

Art. 28.

Decisione del ricorso.

La decisione contiene il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale dei biologi ed è notificata al ricorrente presso il recapito indicato a norma della lettera *c*) dell'articolo 24 e, in mancanza, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

(*È approvato*).

Art. 29.

Impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi in materia di iscrizione e di cancellazione nell'albo o nell'elenco speciale nonchè in materia disciplinare o di eleggibilità possono essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

Il collegio è integrato da due biologi iscritti nell'albo, nominati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della Corte di appello di Roma.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la Corte di appello di Roma il cui collegio è integrato da due biologi iscritti

nell'albo e nominati a norma del secondo comma.

(*È approvato*).

Art. 30.

Elettorato.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al consiglio dell'Ordine ed al Consiglio nazionale dei biologi sono rieleggibili.

(*È approvato*).

Art. 31.

Elezione del consiglio dell'Ordine.

L'elezione del consiglio dell'Ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente.

Il consiglio dell'Ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'Ordine.

L'avviso di convocazione, è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

(*È approvato*).

Art. 32.

Elenco degli elettori - Seggio elettorale.

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'Ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'Ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

(*È approvato*).

Art. 33.

Composizione del seggio elettorale.

Il presidente del consiglio dell'Ordine prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del consiglio dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'Ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

(*È approvato*).

Art. 34.

Votazione.

Le schede per la prima e seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, con il timbro dell'Ordine dei biologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno, da uno degli scrutatori in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore a quello da eleggere.

Esso viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale median-

te l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore richiede alla segreteria del consiglio dell'Ordine la scheda all'uopo timbrata, e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

(*È approvato*).

Art. 35.

Scrutinio.

Decorse otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo avere ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Qualora i votanti siano almeno un quarto degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che sono svolte pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, sigillate le schede in una busta, rinvia le operazioni elettorali alla seconda convocazione, per la cui validità i votanti debbono essere non meno di un decimo degli elettori.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere in maniera inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Sono nulli i voti eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati; in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti, secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

(*È approvato*).

Art. 36.

Diritto di opzione - Sostituzione.

Qualora un membro del Consiglio nazionale dei biologi risulti eletto membro del consiglio dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, opta per una delle due cariche. In mancanza si intende che abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio dell'Ordine.

Per la sostituzione il consiglio dell'Ordine provvede a norma dell'articolo 39 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 37.

Elezione del Consiglio nazionale dei biologi - Opzione.

Per la elezione dei membri del Consiglio nazionale dei biologi, valgono in quanto applicabili le norme per l'elezione del consiglio dell'Ordine.

Il membro del consiglio dell'Ordine che sia stato eletto membro del Consiglio nazionale opta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 36 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 38.

Comunicazioni dell'esito delle elezioni.

Il presidente del seggio, comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'Ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

(*È approvato*).

Art. 39.

Riunioni del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi - Cariche.

Il Ministro di grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e si procede alla elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del Consiglio nazionale dei biologi e del consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che li seguono nell'ordine.

In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive.

I predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

(*È approvato*).

Art. 40.

Annullamento delle elezioni di membri del consiglio dell'Ordine - Sostituzione - Rinnovo della elezione.

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del consiglio dell'Ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 35, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

In mancanza di tali candidati il consiglio dell'Ordine fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

Art. 41.

Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso che investa la elezione di tutto il consiglio dell'Ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'Ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 31 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

Art. 42.

Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che

seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro di grazia e giustizia invita il presidente del consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente il Ministro di grazia e giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra procedere a nuove elezioni.

(*È approvato*).

Art. 43.

Sanzioni disciplinari.

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;

2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno,

3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale:

a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

Nelle ipotesi previste dalle lettere *a*) e *b*) la sospensione non è soggetta a limiti di tempo. La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 29 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 44.

Procedimento disciplinare.

Il consiglio dell'Ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a dieci giorni, innanzi al consiglio dell'Ordine per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità le comunicazioni di cui ai due commi precedenti avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'Ordine, e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

(*È approvato*).

Art. 45.

Tariffe professionali.

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese ai biologi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del consiglio dell'Ordine.

(*È approvato*).

Art. 46.

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 47.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5 è sostituito da quello di aver compiuto, da laureato in scienze biologiche, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

(*È approvato*).

Art. 48.

Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria.

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali, medicina, chimica e farmacia e agraria, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 49.

Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi.

La prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi è compiuta da una commissione nominata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonchè alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del consiglio dell'Ordine.

La commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della laurea in scienze biologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo precedente o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del consiglio dell'Ordine, al Ministero di grazia e giustizia.

La commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Art. 50.

Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Le decisioni della commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una commissione straordinaria nel termi

ne perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

La commissione straordinaria è composta da undici membri nominati dal Ministro di grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

(*È approvato*).

Art. 51.

Prima elezione del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi.

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20, ultimo comma.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

Esaurita la discussione degli articoli, la Commissione dà mandato al relatore per la presentazione della relazione e per la trasmissione all'Assemblea del testo degli articoli approvati.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici » (2088)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I , *relatore*. Con decreto legislativo luogotenenziale veniva concessa una speciale indennità agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio in istituti, reparti, stabilimenti o località che comportassero uno stato di disagio o di pericolo.

L'indennità venne fissata in varie misure, da 5 a 10 lire al giorno; e successivamente, con legge del 21 ottobre 1950, n. 1073, fu elevata in misure tra le 10 e le 20 lire giornalire.

Per alcune posizioni di servizio il trattamento sopra accennato venne assorbito da un altro più favorevole, nelle misure seguenti.

a) i militari in servizio nelle colonie agricole e case penali dell'arcipelago toscano e nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna, per le quali risulta emesso il decreto di concerto con il Ministro del tesoro, di riconoscimento delle condizioni indicate nell'articolo 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 850, percepiscono le indennità giornaliere di lire 100 previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807;

b) i militari del Corpo in servizio nei sanatori giudiziari percepiscono la indennità di profilassi antitubercolare di lire 165 giornaliere di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310;

c) ai militari del Corpo in servizio negli istituti ubicati in zone dichiarate di endemia malarica sono distribuiti nel periodo 1° giugno-31 ottobre di ciascun anno in sostituzione della indennità prevista dalla legge n. 1073, i generi di conforto in natura a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in base ad apposita tabella predisposta dal Ministero della difesa.

Ma da tale miglioramento rimasero esclusi gli agenti in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e custodia e nelle case per minorati fisici e psichici, i quali continuarono a beneficiare solo dell'indennità giornaliera di lire 10.

Col disegno di legge in esame si vuole quindi eliminare la sperequazione del trattamento e rivalutare l'indennità di cui sopra, portandola a lire 50 giornaliere. L'onere annuo è stato calcolato in lire 13.200.000, tenuto conto del fatto che gli agenti che dovrebbero beneficiare del nuovo trattamento sono circa mille, e ad esso dovrebbe farsi fronte mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967, e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Considerato anche il parere favorevole espresso in merito dalla Commissione finanze e tesoro, il relatore raccomanda il disegno di legge all'approvazione della Commissione.

M O N N I . Sono senz'altro favorevole al provvedimento.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Rimettendomi all'esposizione dell'onorevole relatore, chiedo alla Commissione di voler approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici è fissata in lire 50 giornaliere.

(*E approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 13.200.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture » (2124) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tri-

bunali e delle preture », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I , *relatore.* Per far fronte alle spese di ufficio dei tribunali e delle preture si provvide a suo tempo, con la legge 16 luglio 1962, n. 922, stanziando lire 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio finanziario 1962-63. La suddetta somma fu determinata in ragione della spesa sostenuta negli esercizi precedenti.

In seguito, però, nonostante si siano verificati rilevanti aumenti nei costi tipografici, cartari e rilegatoriali, non vi è stato un adeguato aumento dell'assegno annuo per far fronte alle suddette spese d'ufficio, per cui da parte di tutti i tribunali e di tutte le preture sono state avanzate richieste tendenti ad ottenere l'integrazione della somma, per un ammontare complessivo di oltre 60 milioni di lire relativamente all'anno finanziario 1966.

L'inadeguata misura dell'assegno di fronte all'aumento della spesa è stata rilevata anche nelle relazioni ispettive, le quali hanno confermato la corrispondenza delle richieste all'effettiva spesa occorsa. Vi è poi da aggiungere che sull'assegno stesso grava anche un'ulteriore spesa che deriva dall'applicazione della legge 9 dicembre 1965, n. 1369, la quale prevede l'introduzione dei registratori di voce nei procedimenti penali; ed inoltre che un altro onere è venuto ad incidere su di esso per l'acquisto dei registri e dei punzoni che le cancellerie dei tribunali sono tenute ad acquistare in applicazione della legge 28 novembre 1965.

Per soddisfare a queste esigenze, col disegno di legge in esame, sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, si stabilisce di aumentare lo stanziamento di lire 290.000.000, di cui alla citata legge del 1962, fino a 350.000.000 annui, a partire dall'esercizio finanziario 1967. All'onere di lire 60.000.000 annui si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Non mi resta altro da aggiungere se non proporre l'approvazione del provvedimento stesso.

M O N N I . Ho seguito attentamente la relazione del collega Caroli, sempre così diligente e chiaro, e mi ha colpito il fatto che si tratta di un aumento di lire 60.000.000 da suddividere tra un gran numero di uffici; il che significa un aumento minimo per ognuno di essi, e dimostra con quale criterio di lesina siano amministrate le cose della giustizia. Raccomanderei pertanto che d'ora in poi da parte del Ministero si dimostrasse una maggiore tenacia nel chiedere i fondi necessari per ottenere un effettivo funzionamento degli uffici giudiziari, perchè troppe volte si è lamentata la non rispondenza di essi alle esigenze pubbliche e private. Naturalmente tali richieste dovrebbero essere appoggiate dalle due Commissioni competenti della Camera e del Senato, poichè vediamo come la voce del nostro Ministero sia poco ascoltata: si largheggia magari nella concessione di premi alla cinematografia e si fanno poi le economie dove non dovrebbero essere fatte!

Quindi, pur approvando il disegno di legge, segnalo come esso non possa risolvere completamente il problema in quanto necessiterebbero, ripeto, stanziamenti assai maggiori.

C A R O L I , *relatore.* Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Faccio mie le giuste osservazioni del collega Monni.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Raccomandando alla Commissione il disegno di legge, dichiaro di accogliere l'osservazione del senatore Monni. Vorrei però far presente che esiste una situazione generale per cui le pressioni settoriali finiscono per prevalere sugli interessi globali.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 60 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (2125)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R O L I , *relatore*. Le esigenze dell'edilizia giudiziaria, pur se in buona parte soddisfatte dai finanziamenti di cui alle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, postulano nuovi interventi finanziari per mandare a termine il programma di risanamento.

L'indispensabile opera di dotazione di sedi, adeguate per decoro e funzionalità, agli uffici giudiziari, non può subire interruzioni. Gli aspetti principali di tale situazione sono stati più volte segnalati sia dai Capi di Corte d'appello, sia da vari organi forensi, sia in ordini del giorno presentati alla Camera o al Senato.

Ora il disegno di legge oggi al nostro esame, d'iniziativa governativa, stabilisce appunto nuovi stanziamenti in bilancio per la concessione di contributi integrativi dello Stato per la costruzione o riparazione di locali giudiziari. Si è ritenuto opportuno continuare nel metodo fissato dalle leggi sopra ricordate, erogando dei contributi sull'ammontare dei mutui ventennali contratti dai comuni per detti lavori, altrimenti lo Stato non avrebbe avuto la possibilità di addossarsi l'importo totale della spesa e le soluzioni sarebbero state rinviate nel tempo. Pertanto, con l'articolo 1 del disegno di legge è aumentato lo stanziamento in questione nella misura in detto articolo figurante, per gli anni dal 1967 al 1989; e con l'articolo 2 si stabilisce che all'onere di 200 milioni derivante dall'applicazione della legge nell'esercizio 1967 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinata al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge; e da parte mia ritengo superfluo segnalare agli onorevoli colleghi l'opportunità di concedere ad esso la nostra approvazione, essendo evidenti le ragioni che lo ispirano.

S A I L I S . Credo siamo tutti d'accordo sull'opportunità di approvare il disegno di legge, anche in considerazione della situazione indecorosa in cui si trovano alcune pre-

ture del nostro Paese, il che è inconcepibile nei nostri tempi.

G R A S S I . Sono estremamente favorevole al disegno di legge.

K U N T Z E . Certo non si può non essere, almeno in linea di principio, favorevoli ad un disegno di legge che viene incontro, sia pure in misura assai limitata, ad alcune esigenze del settore giudiziario.

Vorrei però sapere dall'onorevole rappresentante del Governo se sono stati condotti degli accertamenti in base ai quali le somme previste fino al 1989 siano state ritenute sufficienti; ed inoltre vorrei conoscere, nei limiti del possibile, come tali somme saranno impiegate. Si andrà cioè incontro alle esigenze di quegli uffici che sono ridotti in condizioni di estremo bisogno e che certo non contribuiscono ad elevare il prestigio della giustizia?

Poichè queste somme nel testo del disegno di legge sono indicate globalmente, io vorrei conoscere — almeno in linea di massima — quali sono i criteri cui il Ministero si ispirerà per l'assegnazione in concreto dei contributi in aumento in esso previsti.

M O N N I . Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi — pienamente d'accordo peraltro sulla relazione svolta dal senatore Caroli e sull'urgenza del provvedimento in esame — sul fatto che si tratta di contributi integrativi: come è noto, infatti, la legge impone ai comuni di fornire i locali giudiziari. Allo stato delle cose, pertanto, lo Stato non deve sostituirsi ad essi, ma intervenire con dei contributi integrativi.

È opportuno però — e questo è stato già fatto presente — che tali contributi siano veramente efficaci: non è sufficiente infatti costruire grandi e decorosi locali a Roma, Napoli o in altre sedi molto importanti, delle cui esigenze peraltro ci rendiamo tutti conto, ma è necessario che la giustizia sia viva e presente in qualunque altra parte del territorio nazionale.

Bisogna quindi aiutare i comuni, ma in modo — ripeto — veramente efficace: è giusto infatti che anche i comuni si rendano conto una buona volta che ai compiti della giustizia debbono destinare nei loro bilanci somme maggiori di quelle che attualmente destinano, preferendo riservarle alla costruzione di campi sportivi o ad altre istituzioni anch'esse necessarie, ma certo molto meno importanti.

Per il 1967 comunque, poichè i 200 milioni sono quelli che sono, è evidente che il contributo dovrà essere suddiviso in maniera così frazionata da apparire quasi irrisorio. Ad ogni modo, dal momento che in tutte le occasioni si richiama l'attenzione del Governo sull'urgenza e sulla necessità di dotare le singole sedi, anche le minori (forse soprattutto le minori) di locali efficienti e decorosi, è bene che il Ministero alzi la voce, insista, e il Parlamento lo aiuterà e lo sosterrà nelle sue richieste non soltanto oggi, ma da oggi in poi fino al 1989 nella speranza che per quella data il problema sarà stato risolto.

G U L L O . Sebbene io pensi che l'organizzazione dei mezzi giudiziari debba trovare altra fonte ed altri impulsi, dichiaro di essere favorevole al disegno di legge in esame. Devo dire però che ho preso la parola non tanto per fare questa dichiarazione, quanto per fare una elegiaca sottolineatura, per rilevare cioè, nel mentre mi auguro che i mezzi per l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese si modernizzino e diventino sempre più decorosi, validi e degni, che a mio avviso quella stessa giustizia, alla quale mi sono accostato giovinetto, in cui si confondevano l'austerità della funzione e la polverosa povertà dei mezzi, ha creato un clima particolare che è tuttora nel mio animo.

Ritengo che tale clima meriti una simile sottolineatura, dalla quale — si intende — non è escluso l'augurio, ripeto, che un clima nuovo venga a sostituirsi a quello fornendo all'amministrazione della giustizia nuovi strumenti e nuovi mezzi.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ho molto apprezzato quanto è stato qui detto da tutti gli intervenuti. Desidero peraltro rilevare che il presente provvedimento costituisce pur tuttavia un fatto — anche se non eccessivo — importante e positivo, in quan-

to consente di aumentare in una maniera che, tutto sommato, è abbastanza sensibile anche se non del tutto corrispondente alle totali esigenze, gli stanziamenti per l'edilizia giudiziaria.

Il meccanismo che si seguirà è quello che hanno già richiamato il senatore Monni e, in precedenza, l'onorevole relatore: ritengo pertanto di non dover dare ulteriori delucidazioni in proposito al senatore Kuntze.

Desidero solo far presente agli onorevoli senatori che dal modo come sono state utilizzate le somme già stanziate con le leggi del 1957 e del 1963 si deduce che noi abbiamo adottato un criterio che è andato, già per il passato, abbastanza incontro alle aspirazioni, che io peraltro condivido, qui rappresentate dal senatore Sailis. Difatti, come risulta dalla relazione che accompagna il disegno di legge, con i fondi precedenti, che oggi sono pressochè esauriti, sono state finanziate le sedi di 4 Corti di appello, di 34 Tribunali e di 73 Preture. Ora, se si tiene conto che per i grandi centri, come Roma, Napoli, Bari, eccetera si è provveduto con leggi speciali e si dovrà sempre provvedere in questa maniera, poichè in quei casi il problema è particolarmente complesso ed oneroso, è evidente che il nostro orientamento è quello di utilizzare le attuali possibilità prescindendo dai grossi centri e concentrandole invece nei centri medi e minimi.

Questo certamente in linea di massima, poichè vi potranno sempre essere delle situazioni particolari da affrontare e risolvere.

Detto questo non mi rimane che raccomandare agli onorevoli Commissari la più sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 e all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, è aumentato come segue:

Esercizio finanziario	Milioni
—	—
1967	200
1968	600
1969	1.000
dal 1970 al 1985	1.500

Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:

Esercizio Finanziario	Milioni
—	—
1986	1.500
1987	1.300
1988	900
1989	500

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al Capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro » (2123) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una nuova

sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Presso la Corte di appello di Catanzaro è istituita una nuova sezione in funzione di Corte di assise di appello con sede di normale convocazione in Catanzaro.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi a detta sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro di grazia e giustizia e da quello del tesoro.

In conseguenza, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, è modificata — per la parte relativa al distretto di Catanzaro — come dalla tabella annessa alla presente legge.

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge:

Distretto di	Numero	Corti di assise di appello			Numero	Corti di assise		Numero dei giudici popolari
		Sede di normale convocazione della Corte	Corti di assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello	Numero dei giudici popolari		Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	
Catanzaro ..	3	Catanzaro Catanzaro	Catanzaro, Cosenza, Palmi	uomini 200 donne 200		Catanzaro Catanzaro	Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia	uomini 125 donne 125
		Reggio Calabria	Reggio Calabria	uomini 40 donne 40	4	Cosenza .	Castrovillari, Cosenza, Paola, Rossano	uomini 90 donne 90
					1	Palmi . .	Locri, Palmi	uomini 90 donne 90
						Reggio Calabria . .	Reggio Calabria	uomini 60 donne 60

Data la momentanea assenza del relatore, senatore Berlingieri, farò io stesso una breve relazione sul provvedimento al nostro esame.

Si tratta di una situazione del tutto analoga a quella che ci indusse ad approvare un simile disegno di legge per Cagliari.

A Catanzaro esiste una sezione di Corte di assise di appello che non riesce, malgrado la sua notevole attività, a smaltire il carico che le è assegnato per il continuo accrescersi di processi in corso. Per questo anche i capi della Corte sono d'accordo nel chiedere insistentemente che venga istituita una seconda sezione perchè non si verifichi un carico di processi inevasi che non sarebbe tollerabile.

P A C E . In che misura e con quali mezzi si provvede per il personale?

G U L L O . Sono lieto che questo disegno di legge sia giunto in porto e voglio ricordare che fu una mia sollecitazione a mettere in luce — nella giusta luce — il proble-

ma e fu un impegno dell'allora ministro Bosco che poi si evolvette nel tempo; fino a diventare, oggi, legge.

È urgentissima l'istituzione della seconda sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro e di questo chiedo e rendo al tempo stesso testimonianza all'Assemblea: vi sono allo stato attuale circa 400 processi pendenti, più o meno; si tratta di una sezione della Corte d'assise di appello che lavora da un capo all'altro dell'anno con notevole impegno da parte di tutti, ma poichè i processi che giungono sono in numero superiore a quelli che possono essere smaltiti nell'anno, se non si istituisce, come oggi facciamo, la seconda sezione il numero aumenterebbe ancora. Voglio semmai dire che mi interesserò per incarico del Consiglio dell'ordine della Calabria — che è già intento ad ottenere quanto verrò esponendo — presso chi di dovere, e cioè presso il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di assise della Calabria perchè la seconda sezione non lavori ferma in Catanzaro, ma giri per la Calabria; vi è in proposito già un precedente...

P A C E . Quello dell'Abruzzo!

G U L L O . Non conosco l'Abruzzo; il precedente cui mi riferisco è quello della Corte di assise di Lecce. Per cui ripeto che m'interesserò al fine di ottenere che la seconda sezione tenga seduta sia a Palmi che a Cosenza.

Aderisco, quindi, a quanto si sta facendo e do con piacere il mio voto favorevole a questo provvedimento notando con soddisfazione che il mio discorso del 1963 giunge oggi alla sua naturale conclusione.

M O N N I . Do con solidarietà il mio voto favorevole al provvedimento; non voterei questo disegno di legge soltanto per un tale sentimento, ovviamente, perchè non è la solidarietà che ci deve animare nello esame di una legge. La mia solidarietà è di un altro genere e cioè è proprio la convinzione precisa che la Calabria ha ragione nel fare una richiesta simile; quindi un interesse superiore ai nostri rapporti di amicizia ha condotto l'altro giorno la Commissione ad approvare l'istituzione a Cagliari di una seconda sezione di Corte di assise ed oggi questo disegno di legge. Infatti le situazioni che si verificano oggi non danneggiano soltanto gli interessati, ma anche il prestigio stesso della Giustizia.

Ora, è proprio per queste ragioni che, indipendentemente dalla solidarietà che concedo agli amici, vorrei pregare il senatore Gullo, calabrese, di portare questa nostra parola ai colleghi della Calabria: sentiamo profondamente questa necessità e al di là della esigenza locale, perchè bisogna fare di tutto al fine che la Giustizia funzioni veramente.

Quanto alla dislocazione delle sedi, è funzione del Primo Presidente della Corte d'appello, d'accordo con il Procuratore generale; egli sentirà l'esigenza che, d'altra parte, è resa obbligatoria da un disposto costituzionale, di non sottrarre gli accusati ai loro giudici naturali; nella formazione delle liste dei giudici popolari si deve tener conto dei rappresentanti delle zone nelle quali il procedimento si celebra.

P A C E . Ma la Corte d'assise d'appello è unica!

M O N N I . Ma ne deve tener conto quando si compilano gli elenchi delle giurie. Ora il Ministero è favorevole a tutto questo ed è giusto, d'altra parte, che la presenza della Giustizia sia sentita non in un singolo luogo o nel luogo dove i procedimenti vengono celebrati. Siamo quindi pienamente d'accordo nella necessità di approvare con urgenza questo disegno di legge.

P A C E . Sono anche io perfettamente d'accordo sul provvedimento al nostro esame, però mi preme sapere in che modo si provvederà al personale. Gradirei avere una risposta dal Governo o dal relatore perchè, nel caso, avrei intenzione di presentare un emendamento.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Anche il Presidente, nella sua veste di relatore, conferma il suo parere favorevole al carattere itinerante della nuova sezione.

M I S A S I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Come calabrese debbo ringraziare anche io il senatore Monni per le sue parole. Debbo dire che questa è una aspirazione a lungo maturata in Calabria di cui si sono fatti portavoce il senatore Gullo, il senatore Berlingieri e tutti i parlamentari della Calabria perchè si tratta di una situazione che sottolinea la disfunzione della giustizia in quella regione. Ci sono detenuti in attesa di giudizio d'appello da qualche anno e questo è un problema di carattere generale che va considerato con la massima sensibilità. E motivo con questo la sollecitazione che anche il Governo si permette di fare per l'approvazione del disegno di legge.

Per quanto riguarda la preoccupazione del senatore Pace debbo fare presente che, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 527, è stata aumentata la pianta organica dei magistrati della Corte d'appello di Catanzaro; questo consente, oggi, di utilizzare la pianta attuale senza bisogno di ricorrere ad innovazioni per istituire questa seconda sezione della Corte di assise d'appello.

Circa, poi, la preoccupazione del senatore Gullo, cioè quella del carattere itinerante della seconda sezione, dirò che il Governo è perfettamente d'accordo, ma il compito di decidere in merito spetta al Primo Presidente della Corte d'appello. Quando venne discusso alla Camera il provvedimento cui ha accennato il senatore Monni, l'onorevole Mannironi presentò un ordine del giorno in tal senso che il Governo potè accettare soltanto come raccomandazione, appunto perchè non è compito dell'Esecutivo stabilire il carattere itinerante di una sezione; il Governo, in quell'occasione, accettò di trasmettere quella raccomandazione — anche da parte propria — al Primo Presidente della Corte d'appello. L'onorevole Mannironi voleva, con quel suo ordine del giorno, che la Corte d'assise tenesse le sue udienze anche ad Oristano; analogo fenomeno si manifesta in questo caso per Palmi e Cosenza. Ripeto che il Governo si farà carico di presentare questo unanime suggerimento della Commissione giustizia del Senato, lasciando, però, piena discrezionalità al Primo Presidente della Corte d'appello di Catanzaro.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, con la tabella allegata, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari